



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 5/18/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO
AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE
DELLA SOCIETÀ LA 10 S.R.L. E SUCCESSIVA INCORPORAZIONE NELLA
SOCIETÀ TELEPADOVA S.P.A.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 19 dicembre 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016*;

VISTA le note del 12 dicembre 2017 (prot. AGCOM n. 86749), 9 febbraio 2018 (prot. AGCOM n. 9727), 9 marzo 2018 (prot. AGCOM n. 16255) e la successiva integrazione pervenuta in data 19 marzo 2018 (prot. AGCOM n. 22876) con la quale la società Telepadova S.p.A. ha comunicato di aver acquisito dalla società La 10 S.r.l. il capitale sociale mediante fusione con incorporazione;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente Telepadova S.p.A. dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti, risulta essere:

- società per azioni, avente sede legale in via Venezuela n. 15/A, 35127 Padova (PD), c.f. e P.IVA n. 00775260284;
- iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 8379, dal 18 dicembre 2002, in qualità di operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi;
- composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Galante Valter (c.f. *OMISSIS*); Amministratore Delegato, Ferretti Luigi (c.f. *OMISSIS*); Consigliere, Uguccioni Marco (c.f. *OMISSIS*);
- controllata al 56,89% dalla società Sestarete & Rete 8 S.r.l. (c.f. 09862630150) e partecipata al 23,95% da Galante Valter (c.f. *OMISSIS*) di cui il 19,20% delle quote sono oggetto di pegno della Carisbo S.p.A.;
- controllante al 100% le società: Immobiliare Pucci S.r.l. (c.f. 00983090283, incorporata nella medesima con il citato atto del 18 dicembre 2017) e Costruzioni Gaudio S.r.l. (c.f. 01582720288) non iscritte al ROC; all’83,6% la società 7Gold Communication S.r.l. (c.f. 04435360286, iscritta al ROC con il n. 19899 in qualità di concessionaria pubblicitaria);
- titolare di diritti d’uso per frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre in ambito locale: Veneto CH32 (prot. MISE n. 34235, rilasciata in data 3/06/14); Friuli V.G. CH32 (prot. MISE n. 36408, rilasciata in data 10/06/14); TN e BZ CH32 (prot. MISE n. 16199, rilasciata in data 12/03/14); Friuli V.G. CH32 (prot. MISE n. 62318, rilasciata in data 04/10/16);
- titolare di tre autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri, in ambito locale nelle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento, Trieste, Treviso, Udine,

Venezia, Vicenza, Verona, con i marchi: “Telepadova Italia 7 Gold” LCN 17 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/57509 del 9 settembre 2010), “Telepadova Italia 7 Gold +1” LCN 185 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/58305 del 9 settembre 2010), “Micio Bau” LCN 656 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/58305 del 9 settembre 2010); di un’ulteriore autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri in ambito locale nelle province di Belluno, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Trieste, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza, Verona, col marchio “Calci-One TV – Cinema Gold” LCN 98 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/58305 del 9 settembre 2010);

3. la società oggetto di acquisizione e incorporazione La 10 S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere alla data dell’operazione:

- società a responsabilità limitata, avente sede legale in Via Venezuela n. 15/A, 35127 Padova (PD), c.f. e P.IVA n. 04438620280;
- iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 20762, dal 24 febbraio 2011, in qualità di operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi;
- composta dal seguente assetto amministrativo: Amministratore Unico, Ferretti Luigi (c.f. *OMISSIS*);
- controllata congiuntamente al 50% dalle seguenti società: Telepadova S.p.a. (c.f. 00775260284) e Tele Nord S.r.l. (c.f. 02334880289);
- non controllante alcuna società;
- titolare di due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri, in ambito locale nelle province di Belluno, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza, Verona, Gorizia, Trieste, con i marchi: “La 10” LCN 78 (Prot. n. 57500 del 7 settembre 2010) e “Alpini TV – Crono TV – Cartoonia TV” LCN 111 (Prot. 58280 del 9 settembre 2010);

4. l’operazione in esame è stata posta in essere attraverso un processo articolato in più fasi: la prima fase, integrata da un atto pubblico di cessione delle quote sottoscritto in data 17 luglio 2017 (Rep. n. 5814, Raccolta n. 4439, Stefano Loretto, Thiene) ha visto la cessione dell’intera partecipazione societaria della società Tele Nord S.r.l. nella società La 10 S.r.l., a favore della società Telepadova S.p.a., già detentrica del controllo congiunto sulla La 10 S.r.l. insieme alla cedente Tele Nord S.r.l. con il 50% del capitale ciascuna. All’esito di tale trasferimento, la società Telepadova S.p.a. risulta titolare del 100% delle quote della società La 10 S.r.l.; successivamente, nella seconda fase, con atto pubblico di fusione per incorporazione sottoscritto in data 18 dicembre 2017 (Rep. 34645, Raccolta n. 19705, Notaio Marco Orlandoni, Bologna), la società La 10 S.r.l. è stata incorporata nella società Telepadova S.p.a. che vi succede in ogni rapporto giuridico, con contestuale annullamento senza concambio delle relative quote di capitale sociale;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che la società incorporante Telepadova S.p.A., non detiene autorizzazioni per programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Telepadova S.p.A. anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2016 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari allo *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS del 1 dicembre 2017 (€ 17.640 milioni di euro per l'anno 2016) – pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 26 aprile 2018

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano